

*Sintesi della sentenza relativa al [conflitto n. 5 del 2014](#), proposto dal Governo avverso la sentenza delle sezioni unite civili della [Corte di cassazione n. 16305 del 2013](#)*

La Corte costituzionale [[sent. n. 52 del 2016](#)] ha accolto un ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Consiglio dei Ministri nei confronti delle sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso chiedeva alla Corte di affermare che non può essere sindacata in sede giudiziaria la deliberazione con la quale lo stesso Consiglio dei ministri neghi ad una associazione l'avvio delle trattative finalizzate alla stipulazione dell'intesa tra lo Stato e una confessione religiosa non cattolica, prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Il caso trae origine da una richiesta di avvio delle trattative avanzata dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), rigettata dal Consiglio dei ministri in quanto tale associazione non rivestirebbe i caratteri della confessione religiosa. Da qui il ricorso dell'UAAR al giudice amministrativo, in primo e in secondo grado, ed, infine, alle sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., proprio sulla sussistenza di un sindacato giudiziario su tale atto governativo.

Impugnata nel conflitto tra poteri era, dunque, la decisione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che aveva affermato la sindacabilità della deliberazione governativa. La sentenza della Corte di cassazione partiva dal presupposto che la stipulazione dell'intesa di cui al terzo comma dell'art. 8 Cost. fosse finalizzata ad assicurare l'eguaglianza delle confessioni religiose, garantita dal primo comma della medesima disposizione, e che, pertanto, il Governo avesse l'obbligo giuridico di dare avvio alle trattative, previa semplice richiesta di un'associazione.

[La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Governo](#), con alcune precisazioni.

E' anzitutto ricostruito il significato che assume, nell'ordinamento costituzionale italiano, l'intesa prevista dal terzo comma dell'art. 8 Cost. tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Richiamando propri precedenti, la Corte costituzionale ha ribadito che la citata disposizione costituzionale è preordinata ad estendere ai rapporti con tali confessioni il cd. "metodo bilaterale", qualora sia necessario introdurre regole volte a riconoscere le esigenze specifiche di queste ultime. Ha anche precisato che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione che i pubblici poteri possano imporre allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire di libertà di azione e di organizzazione, o di giovare dell'applicazione delle norme loro destinate in tutti i settori dell'ordinamento. Tale eguaglianza è infatti garantita a tutte le confessioni religiose – abbiano o non abbiano stipulato un'intesa – dagli artt. 3, 8, primo e secondo comma, e 19 Cost.

Esistono, invece, ragioni costituzionali ed istituzionali che depongono per l'insindacabilità giudiziaria della decisione governativa di non avviare trattative ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.

In tale direzione depone, anzitutto, il cd. "metodo bilaterale", sotteso all'art. 8, terzo comma, Cost., che pretende una concorde volontà delle parti già nel decidere se avviare la trattativa.

In secondo luogo, la Corte osserva come una pretesa all'avvio delle trattative non è configurabile, in quanto non è tutelabile una pretesa soggettiva alla conclusione delle stesse, con la stipulazione dell'intesa.

Infine, la Corte ritiene che l'individuazione dei soggetti da ammettere o meno alle trattative, nonché la decisione di avviarle o non avviarle con un determinato interlocutore, sono scelte che impegnano la discrezionalità politica del Governo, di cui quest'ultimo può essere chiamato a rispondere solo di fronte al Parlamento.

La Corte precisa, tuttavia, che il diniego governativo di avvio delle trattative non può produrre, nell'ordinamento giuridico, effetti ulteriori rispetto a quelli cui è specificamente preordinato. In particolare, tale atto, qualora si fondi sul presupposto che l'associazione richiedente non sia una confessione religiosa – come avvenuto nel caso da cui è originato il presente conflitto – non può determinare conseguenze negative sulla sfera giuridica dell'associazione stessa. Ciò in virtù dei

principi espressi dagli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. Ne consegue la sindacabilità in sede giudiziaria dell'atto che, in contesti diversi da quelli attinenti alla stipulazione dell'intesa, neghi ad una associazione di carattere religioso l'applicazione di regole giuridiche dettate per tutte le confessioni, e ciò faccia fondandosi sull'atto governativo che non concede l'avvio delle trattative sul presupposto dell'assenza, nell'associazione richiedente, della qualità di confessione religiosa.